## Il tema della valutazione fa discutere

Questo numero vuole dare un piccolo contributo tecnico ed esperienziale all'approfondimento di questo tema. Il Regolamento di coordinamento della valutazione, decreto legge n. 122 del 2 giugno 2009, riprende indicazioni già note, presenta elementi di novità e offre interessanti spunti di riflessione.

Il regolamento intende coordinare le disposizioni esistenti sulla valutazione anche "tenendo conto dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni", evidenziando subito dimensioni che necessitano di interventi chiarificatori.

Il comma 2 dell'art. 1 recita: "La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche" riposizionando l'atto valutativo, nella prassi educativa tradizionalmente individuale, in un contesto che necessita di condivisione e di view complessiva, anche nel rispetto dei principi di trasparenza e tempestività.

Il comma 3 dell'art. 1 individua come oggetti della valutazione il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, ponendo al primo posto l'elemento pedagogicamente più rilevante: la valutazione del processo. Continua poi ribadendo che la valutazione è funzionale al successo formativo "anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla strategia di Lisbona", inquadrando il tema in una prospettiva di ampio respiro sia geografico che sociale.

Il comma 6 dell'art. 1 stabilisce le quattro tappe educative che la scuola è tenuta a certificare (anni conclusivi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, al termine dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e del secondo ciclo di istruzione) ed esplicita le finalità delle certificazioni: sostenere i processi di apprendimento, favorire l'orientamento, consentire i passaggi tra i diversi percorsi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il comma 7 dell'art. 2 si inscrive nella logica di una valutazione "attenta ai percorsi e all'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno", prevedendo il caso di ammissione alla classe successiva anche in presenza di carenze.

L'art. 3 introduce una novità, che peraltro reinterpreta la concorrenza del percorso scolastico dell'allievo della scuola secondaria di primo grado nel determinare la sua ammissione all'esame tramite un giudizio di idoneità. Sottolinea, inoltre, che il giudizio in questione si esprime in voti e che farà media con gli esiti delle prove d'esame, compresa la prova nazionale.

Il comma 6 dell'art. 8, relativo alla certificazione delle competenze, recita che con decreto del ministro "sono adottati i modelli per le certificazioni", centralizzati quindi e non più esito del lavoro dei collegi e dei colleghi. La curiosità è grande, anche se è ipotizzabile che rivedremo rielaborazioni di materiali già in circolazione.

L'oggetto valutazione a fatica rientra con tutta la sua complessità in un decreto di 11 articoli. Lo sforzo significativo è di fare coordinamento, riprendendo e ricollocando normative pre-



cedenti, toccando tutti i gradi di scolarità e le problematiche della disabilità e del disagio. Mancano ancora gli strumenti delle certificazioni, persiste la fatica di condensare in un voto la natura formativa, di autoriflessione e di misurazione di ogni valutazione, si apre un serio dibattito nei dipartimenti disciplinari, nei collegi, nei consigli di classe alla ricerca di una posizione condivisa rispetto alla valutazione.